

STATUTO

approvato il 14 gennaio 1994

modificato il 25 ottobre 2001, il 25 settembre 2003, il 5 ottobre 2006 e il 12 luglio 2013

Art. 1

(Istituzione della Conferenza)

1. È istituita la “Conferenza dei Parlamenti regionali”, denominata anche “Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”.
2. La Conferenza ha sede in Roma, via Pietro Cossa n. 41.

Art. 2

(Finalità)

1. La Conferenza è organismo di valorizzazione del ruolo istituzionale delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e sede di coordinamento e scambi di esperienze per le attività di interesse delle Assemblee legislative. La Conferenza adempie ai compiti previsti dalla legislazione vigente.
2. La Conferenza promuove gli opportuni raccordi con le Assemblee legislative di ambito nazionale, comunitario e internazionale ed altresì con Assise di carattere non legislativo che connotano contesti regionali in via di definizione istituzionale. La Conferenza promuove ogni altra iniziativa, anche di natura finanziaria, idonea a valorizzare le funzioni e le prerogative istituzionali delle Assemblee regionali e il loro ruolo di rappresentanza democratica; a migliorare la qualità della legislazione; a sviluppare l'autonomia funzionale delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome.
3. La Conferenza tutela il ruolo e le prerogative delle Assemblee elettive, anche ripensando e sviluppando le relative funzioni, in stretta connessione con il Parlamento europeo e con il Parlamento nazionale, nonché attraverso una stretta collaborazione con i Consigli comunali e provinciali. In particolare la Conferenza rappresenta le istanze delle Assemblee legislative regionali e perciò:
 - a) svolge funzioni propositive e consultive nei confronti delle Assemblee elettive e costituisce sede di riferimento per i rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed europea;
 - b) interagisce con le Commissioni parlamentari in ordine a tutti i temi di competenza;
 - c) si relaziona, in rappresentanza collettiva dei Consigli, con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE) e il Parlamento europeo nonché con altri coordinamenti internazionali di omologhe istituzioni legislative;
 - d) promuove la crescita del patrimonio culturale, politico e professionale delle Assemblee elettive regionali.
4. La Conferenza costituisce sede di riferimento del Coordinamento della Difesa Civica Regionale, del Coordinamento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), del Coordinamento delle Commissioni regionali per le Pari opportunità e del Garante dei Minori e/o dell'Infanzia e Adolescenza.

Art. 3

(Organi della Conferenza)

1. Sono organi della Conferenza:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato di Coordinamento;
 - c) il Coordinatore;
 - d) il Revisore dei conti.

Art. 4

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti delle Assemblies delle Regioni e delle Province autonome. Quando taluno dei Presidenti cessa dalla carica, è sostituito di diritto dal nuovo Presidente che gli è subentrato nella carica.
2. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, quali componenti a pieno titolo, i Presidenti o i Vicepresidenti delegati in via permanente dal rispettivo Presidente.

Art. 5

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Comitato di Coordinamento;
 - c) due Vice-Coordinatori, scelti fra i componenti del Comitato di Coordinamento.
2. L'Assemblea:
 - a) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
 - b) determina l'ammontare dei contributi ordinari, da versare entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, e straordinari dovuti dagli associati;
 - c) determina, su proposta del Coordinatore, gli indirizzi generali e le direttive per il funzionamento della Conferenza;
 - d) convoca, di norma, almeno ogni trenta mesi l'Assise dei Parlamenti regionali, composta da tutti i consiglieri e i deputati delle Regioni e dai consiglieri delle Province autonome;
 - e) determina, in relazione agli obiettivi e alle risorse disponibili, su proposta del Coordinatore, la dotazione organica del personale, con apposito allegato al bilancio di previsione.
3. Per l'approfondimento istruttorio di determinate questioni, l'Assemblea può costituire specifici gruppi di lavoro, che operano d'intesa con il Comitato di Coordinamento e può avvalersi del supporto tecnico di strutture e osservatori regionali e interregionali già attivati.

Art. 6

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore almeno tre volte l'anno, mediante convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno, entro il termine di otto giorni dalla data fissata per l'adunanza.
2. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata, sottoscritta da almeno cinque componenti.
3. In caso di impossibilità a partecipare, ciascun componente può farsi validamente

rappresentare da un membro dell'Ufficio di Presidenza del rispettivo Consiglio regionale munito di apposita delega.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che può aver luogo anche a distanza di un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Per la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

6. Per la discussione di temi ed argomenti politico-istituzionali di particolare rilievo, la convocazione può essere allargata, avendo riguardo per la rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione in Consiglio regionale, senza attribuzione del diritto di voto, agli Uffici di Presidenza delle Assemblies delle Regioni e delle Province autonome e a delegazioni di Commissioni consiliari competenti per specifiche materie.

Art. 7

(Comitato di Coordinamento)

1. Il Comitato di Coordinamento è costituito da otto componenti e dall'ultimo Coordinatore uscito di carica, sempre che mantenga lo status di Presidente, ed è formato in modo da assicurare la presenza equilibrata, sotto il profilo politico e geografico, dei Consigli regionali nonché la rappresentanza dei Consigli delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome, anche tenendo presente la rappresentanza di genere.

2. Spetta al Comitato di Coordinamento

- a) lo svolgimento delle funzioni preparatorie delle decisioni dell'Assemblea e l'esercizio di quelle ad esso delegate di volta in volta dall'Assemblea stessa;
- b) l'approvazione delle proposte che il Coordinatore sottopone all'Assemblea;
- c) il conferimento, su proposta del Coordinatore, dell'incarico di Segretario Generale della Conferenza, determinandone le funzioni e disciplinando gli altri aspetti dell'incarico;
- d) l'assunzione di personale e il conferimento di incarichi di consulenza, di collaborazione a progetto e di altri incarichi per l'acquisizione di risorse umane necessarie alla Conferenza;
- e) l'approvazione dei contratti da stipularsi per le necessità di funzionamento della Conferenza;
- f) l'approvazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 11, comma 2;
- g) l'attuazione degli indirizzi generali deliberati dalla Conferenza, l'implementazione e l'esecuzione delle decisioni della Conferenza stessa;
- h) ogni altra attuazione delle direttive relative alla gestione operativa dei singoli capitoli di bilancio approvati dall'Assemblea.

3. Il Comitato di Coordinamento dura in carica trenta mesi e svolge le sue funzioni fino a quando non viene sostituito dal nuovo organo. I componenti del Coordinamento sono rieleggibili.

Art. 8

(Il Coordinatore)

1. Il Coordinatore ha la rappresentanza politica e legale della Conferenza e ne è il portavoce,

presiede l'Assemblea e il Comitato di Coordinamento attuandone gli indirizzi e le decisioni; formula le proposte da sottoporre al Coordinamento ed all'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Coordinatore più anziano di età.

2. Il Coordinatore dura in carica trenta mesi.

Art. 9

(Il Revisori dei Conti)

1. Il Revisore dei conti è organo di controllo finanziario e di gestione della Conferenza dei Presidenti.

2. Il Revisore è nominato dalla Assemblea della Conferenza dei Presidenti tra coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Il Revisore ha il compito di:

a) verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) provvedere al riscontro degli atti di gestione con attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

c) redigere la relazione sul rendiconto annuale e relazionare all'Assemblea sullo schema di rendiconto consuntivo e preventivo, redatto dal Comitato di coordinamento.

4. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità delle attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ha obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

5. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

6. Il Revisore decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità

Art. 10

(Attività tecnico-gestionali)

1. Il modello organizzativo del Segretariato generale della Conferenza è disciplinato da deliberazioni dell'Assemblea, su proposta del Coordinamento.

2. All'interno del Segretariato generale, su mandato del Comitato di Coordinamento o del Coordinatore, vengono stipulati i contratti, gli accordi e le convenzioni, curate la loro esecuzione riferendone al Coordinatore, e vengono svolti tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

3. La Conferenza si avvale, per le attività tecnico-gestionali, in via ordinaria, del supporto del personale della dotazione organica e/o di personale scelto fra i dipendenti dei Consigli regionali che partecipano alla Conferenza, all'uopo autorizzati dai rispettivi Uffici di Presidenza, e/o di collaborazioni esterne.

4. La Conferenza, quando necessario, può far ricorso a qualificate consulenze tecnico-professionali.

5. La Conferenza intrattiene contatti e rapporti di informazione reciproca con l'Osservatorio legislativo interregionale, organismo di collegamento ed aggiornamento degli uffici legislativi delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e si avvale, quando necessario e

previ accordi o convenzioni non onerose, dell'apporto dell'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) per lo studio di temi o per specifiche ricerche che risultino di comune interesse.

Art. 11

(Comunicazione e Formazione)

1. La Conferenza attiva la comunicazione istituzionale attraverso iniziative editoriali anche a carattere multimediale.
2. La Conferenza promuove annualmente Corsi di Formazione e/o aggiornamento finalizzati alla qualificazione professionale del personale delle Assemblee elettive regionali con particolare riferimento alla dirigenza e organizza iniziative specifiche per i Componenti delle Assemblee elettive, anche in collaborazione con il Parlamento, Università e/o Istituzioni scientifiche, sui temi che interessano il ruolo e il funzionamento di esse.

Art. 12

(Entrate)

1. Le entrate della Conferenza sono costituite dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci, nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea con l'atto di approvazione del bilancio o con atti successivi.

Art. 13

(Modalità per l'adesione)

1. L'adesione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome avviene mediante delibera degli organi competenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, secondo i rispettivi ordinamenti.